

ALLEGATO "A" ALLA RACC. N.4082



UNIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO

STATUTO ASSOCIATIVO DELL'UNMS

Edizione 2023

STATUTO ASSOCIATIVO DELL'UNMS

**(Testo ratificato dal Congresso Nazionale il 23/10/2019
ed emendato dal Consiglio Nazionale il 24/6/2021)**

Art. 1 Costituzione

E' costituita l'Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi per Servizio (UNMS), di seguito indicata come l'Unione. Essa dispone di una Sede Centrale in Roma ed opera attraverso strutture territorialmente articolate in Gruppi Regionali, Sezioni Provinciali ed eventuali Sottosezioni Comunali od Intercomunali, come indicato nel Regolamento Applicativo.

L'Unione si configura quale ente morale in virtù del DCPS n. 650 del 24 giugno 1947, quale associazione di promozione sociale nonché quale ente del terzo settore iscritto all'apposito Registro Unico Nazionale. Essa si identifica con l'acronimo UNMS – APS.

Essa è apolitica, non persegue finalità di lucro ma esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ispira il proprio ordinamento a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Il criterio di elettività è alla base della costituzione degli organi associativi.

Art. 2 Scopi ed attività

L'Unione esercita, in via principale, l'attività d'interesse generale connessa con interventi e servizi sociali di cui all'Art. 5, comma 1, punto a) del D.Lgs. 117/2017, perseguendo lo scopo fondamentale di rappresentare e tutelare gli interessi morali ed economici dei mutilati ed invalidi per servizio e dei famigliari dei caduti per servizio presso le pubbliche amministrazioni nonché presso tutti gli enti ed istituzioni che operano nel campo dell'assistenza, della rieducazione e del lavoro.

Essa, altresì, si ripromette di esaltare i valori morali, civili, militari e storici della Patria, di onorare la memoria dei caduti per servizio e dei soci defunti, di mantenere vivo tra i soci sentimenti di fratellanza e di solidarietà nonché di praticare tutta la possibile assistenza morale ai soci ivi compresa l'attività ricreativa e culturale.

L'Unione, infine, esercita e svolge tutti i compiti, le funzioni e le attribuzioni in favore della categoria rappresentata che le leggi dello Stato e delle Regioni ad essa demandano.

Per la realizzazione dei suoi scopi ed avendo come obiettivo lo sviluppo civile, economico e sociale dei mutilati ed invalidi per servizio, l'Unione svolge le seguenti attività particolari:

- a) promuove provvedimenti legislativi ed amministrativi a carattere nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- b) tutela ed assiste gli associati che ne abbiano diritto in materia di collocamento mirato al lavoro;
- c) fornisce consulenza medico legale nelle pratiche di pensione privilegiata, di equo indennizzo e di altre forme risarcitorie previste dalla legge correlate a fatti di servizio da cui sia derivata una condizione invalidante;

- d) assiste tecnicamente gli associati per il conseguimento dei benefici previsti dagli enti locali;
- e) promuove iniziative dirette alla riabilitazione, al recupero ed all'integrazione dei mutilati ed invalidi per servizio in ogni settore della vita sociale, al fine del conseguimento della loro autonomia;
- f) eroga contributi in caso di grave ed eccezionale stato di bisogno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
- g) cura, per quanto possibile, l'aggiornamento professionale dei giovani a livello regionale;
- h) promuove iniziative a favore della categoria nel campo della formazione e aggiornamento, organizzando e partecipando a ricerche e dibattiti di interesse nazionale ed internazionale;
- i) svolge attività di studio, indagine, promozione e sviluppo su problemi interessanti la categoria;
- j) sviluppa la collaborazione ed i rapporti con le altre associazioni di promozione sociale e più in generale con altri sodalizi aventi finalità affini alle proprie;
- k) promuove la costituzione di cooperative sociali per i soci.

L'Unione può inoltre esercitare attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale di cui al 1° comma. Per lo svolgimento delle stesse valgono i criteri ed i limiti imposti dalla normativa vigente nonché le prescrizioni riportate dal Regolamento Applicativo".

Art. 3 Soci

Possono essere soci dell'Unione tutti coloro che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli in quanto mossi da spirito di collaborazione e solidarietà

L'Unione si compone di soci effettivi, soci benemeriti e soci simpatizzanti.

Sono soci effettivi coloro che, alle dipendenze dello Stato o degli enti locali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio, militare o civile, mutilazioni, invalidità od infermità legalmente riconosciute. Possono essere ammessi a far parte di questa categoria anche i famigliari superstiti dei caduti per servizio nonché dei mutilati ed invalidi per servizio deceduti.

Sono soci benemeriti coloro che hanno acquisito reali meriti a favore dell'Unione riconosciuti dal Consiglio Nazionale.

Sono soci simpatizzanti coloro che hanno dimostrato interesse per i problemi della categoria, condividendone scopi, attività ed iniziative.

La domanda di ammissione a socio deve essere diretta, salvo casi eccezionali, al Comitato Provinciale della Sezione del luogo di residenza dell'aspirante e può essere accolta o respinta con apposita deliberazione. Nel primo caso la decisione viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel secondo caso la decisione di rigetto, adeguatamente motivata, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all'interessato. Quest'ultimo ha facoltà di chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione ricevuta, che sull'istanza si pronunci il Comitato Esecutivo.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le deliberazioni emanate dagli organi dell'Unione, di mantenere condotta seria, dignitosa ed onesta nonché ispirarsi a quei principi di lealtà e di fraterna solidarietà che sono alla base del contenuto morale dell'Unione, di corrispondere, nei tempi dovuti, la quota associativa annuale ed infine di evitare di svolgere attività contrastanti od incompatibili con le finalità del Sodalizio.

I soci hanno facoltà di esaminare i libri sociali di cui all'Art. 15 del D.Lgs. 117/2017 nel rispetto delle norme di legge, durante il normale orario di apertura degli uffici e previo appuntamento. I suddetti documenti possono essere esclusivamente consultati e solo nelle parti non soggette a vincoli di riservatezza. L'esercizio di tale diritto non deve comportare oneri finanziari per l'Unione.

La qualifica di socio, a parte i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 19, si perde, a seguito di deliberazione del Comitato Provinciale della Sezione per dimissioni.

Le dimissioni possono essere rifiutate solo nel caso in cui il socio debba essere escluso dall'Unione ad altro titolo.

La validità dell'iscrizione decorre dal 1° gennaio al 31 Dicembre e ciò a prescindere dalla data di effettiva sottoscrizione. Sono considerati soci morosi coloro i quali non abbiano effettuato il pagamento delle quote associative entro il termine del 31 Dicembre. Tali soggetti, qualora non regolarizzino la propria posizione entro e non oltre il 28 Febbraio successivo, decadono automaticamente dalla qualità di socio perdendo contestualmente tutti i diritti associativi correlati a tale qualifica.

Art. 4 Organi centrali e periferici

Sono organi centrali dell'Unione: il Congresso Nazionale, il Consiglio Nazionale, il Comitato Esecutivo, il Presidente Nazionale, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici dell'Unione, a livello Gruppo Regionale: il Consiglio Regionale ed il Presidente del Gruppo Regionale, a livello Sezione Provinciale: l'Assemblea della Sezione, il Comitato Provinciale ed il Presidente della Sezione.

Per lo svolgimento dell'attività statutaria le strutture e gli organi centrali e periferici si avvalgono di dirigenti eletti a cariche sociali, di personale dipendente nonché di volontari la cui posizione in seno all'Unione, indicata negli appositi regolamenti, si uniforma alle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia. L'attività comunque svolta dai dirigenti centrali e periferici è sempre considerata siccome svolta nell'adempimento del mandato ricevuto e non può costituire in nessun caso rapporto d'impiego con l'Unione.

Le cariche di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale sono incompatibili con ogni altra carica associativa. La carica di Presidente del Gruppo Regionale non può essere mantenuta dai soci eletti a far parte del Comitato Esecutivo, i cui Consiglieri possono comunque rivestire solo un'altra carica associativa. La carica di membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri non è compatibile con ogni altra carica associativa.

In caso di vacanza delle cariche di Presidente o di Vice Presidente degli Organi centrali o periferici od in caso di impedimento ad esercitarle, i nuovi vertici, ove non diversamente disposto, vengono eletti, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale ovvero dal Comitato Provinciale. Le persone così elette permangono in carica fino al termine del rispettivo mandato

La convocazione degli organi centrali e periferici dell'Unione, fatta con congruo anticipo e corredata dall'ordine del giorno dei lavori, spetta ai rispettivi Presidenti, mentre le relative risultanze devono constare da apposito verbale redatto da un Segretario all'uopo designato.

Le deliberazioni degli organi centrali e periferici dell'Unione, a parte quelle adottate dal Congresso Nazionale in merito alle modifiche allo Statuto, devono essere prese con la maggioranza degli aventi diritto al voto e con la presenza di almeno la metà dei componenti in prima convocazione, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Hanno diritto di voto e di farsi rappresentare tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

A tutte le cariche sociali sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. A parità dei voti, si considerano eletti coloro che abbiano una maggiore anzianità d'iscrizione all'Unione, ovvero, a parità, una maggiore anzianità anagrafica.

Possono eleggere ed essere eletti alle cariche sociali i soci iscritti nel registro degli associati da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione dell'organo assembleare ed in regola con il pagamento della quota associativa.

In aggiunta ai membri effettivi degli organi centrali e periferici dell'Unione, vengono eletti anche dei membri supplenti. Di questi ultimi, i primi non eletti subentrano in carica in caso di morte, rinuncia, decadenza da parte di uno o più membri effettivi. I componenti così subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di appartenenza.

I componenti di tutti gli organi sociali dell'Unione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 5 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale rappresenta il supremo organo decisionale dell'Unione.

Esso provvede a deliberare in merito alle modifiche allo Statuto Associativo nonché all'elezione del Presidente Nazionale ed degli altri membri, effettivi e supplenti, del Comitato Esecutivo. Elegge altresì i componenti del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri nonché i relativi Presidenti. Il Congresso Nazionale, inoltre, delibera su tutte le questioni che riguardano l'Unione e traccia gli indirizzi da seguire per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Ad esso prendono parte di diritto i membri del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Sindaci, del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti dei Gruppi Regionali senza diritto al voto a meno che non siano delegati eletti dalle Assemblee delle rispettive Sezioni.

Partecipano al Congresso Nazionale i delegati eletti dalle Assemblee delle Sezioni, all'uopo convocate, nel rapporto di uno ogni trecento soci aventi diritto al voto o frazione di trecento.

Il Congresso Nazionale si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria quando il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda almeno un terzo dei soci. L'andamento dei suoi lavori si sviluppa secondo quanto previsto dal Regolamento Applicativo.

Esso viene convocato dal Presidente Nazionale, su richiesta del Consiglio Nazionale, almeno sei mesi prima della data fissata tramite comunicazione diretta ai Gruppi ed alle Sezioni, con l'invito, a quest'ultime, a far eleggere dalle rispettive Assemblee i propri delegati.

Le votazioni sono palesi, salvo in caso di utilizzo di ausili elettronici. Solo per le questioni di indole personale e per l'elezione delle cariche le votazioni avvengono a scrutinio segreto. In casi eccezionali e su proposta di almeno un terzo dei rappresentanti le votazioni hanno luogo per appello nominale. Ogni delegato deve esprimere il voto personalmente.

Per l'approvazione di emendamenti allo Statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei delegati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi. Per deliberare lo scioglimento dell'Unione e la devoluzione del suo patrimonio è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Il Presidente Nazionale o, in sua vece, uno dei Vice Presidenti Nazionali o il più anziano dei componenti del Comitato Esecutivo uscente, procede all'apertura del Congresso Nazionale e successivamente invita lo stesso ad eleggere l'Ufficio di Presidenza incaricato di dirigere i lavori, la Commissione per la Verifica dei Poteri e la Commissione Elettorale, la cui composizione e compiti sono stabiliti nel Regolamento Applicativo.

Art. 6 Consiglio Nazionale

Al Consiglio Nazionale compete l'alta direzione dell'Unione secondo gli indirizzi fissati dal Congresso Nazionale ed in particolare:

- a) approva i bilanci annuali dell'Unione;
- b) fissa le direttive generali sulla gestione, organizzazione ed amministrazione dell'Unione;
- c) delibera la convocazione del Congresso Nazionale, in via ordinaria o straordinaria, approvandone l'ordine del giorno;
- d) approva le modifiche statutarie ritenute improrogabili e necessarie o richieste dagli organi di controllo, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima utile riunione ordinaria o straordinaria del Congresso Nazionale;
- e) approva i Regolamenti predisposti in attuazione ed in armonia di quanto previsto dal presente Statuto,
- f) esamina ed approfondisce le problematiche e le proposte da trasferire in sede di Conferenza Stato/Regioni;
- g) fissa l'importo annuale della quota associativa e la sua ripartizione tra la Sede Centrale e le Sezioni;
- h) disciplina, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, gli eventuali corrispettivi ed i rimborsi delle spese sostenute per conto dell'Unione dai dirigenti che ricoprono cariche elettive;
- i) attribuisce la qualifica di socio benemerito nonché di presidente onorario di un organo centrale o periferico.

Esso è composto dai membri del Comitato Esecutivo e dai Presidenti dei Gruppi Regionali. In caso di impedimento i suddetti Presidenti possono essere rappresentati dai rispettivi Vice Presidenti.

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte l'anno quando lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso o almeno sette Presidenti dei Gruppi Regionali.

Art. 7 Comitato Esecutivo

Al Comitato Esecutivo compete l'amministrazione ordinaria dell'Unione sulla base delle direttive fissate dal Consiglio Nazionale ed in particolare:

- a) vigila sul regolare funzionamento degli organi centrali e periferici;
- b) ratifica gli atti di costituzione e le elezioni delle cariche sociali degli organi periferici;
- c) predispone i bilanci annuali dell'Unione corredandoli delle rispettive relazioni;
- d) redige i Regolamenti ed emana tutte le disposizioni relative al personale dell'Unione;
- e) autorizza preventivamente le iniziative della Sede Centrale che possano comportare oneri di spesa;
- f) vigila sull'andamento contabile amministrativo degli organi periferici;
- g) adotta, in caso di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale, con riserva di ratifica da parte dello stesso;
- h) adotta i provvedimenti disciplinari di competenza;
- i) delibera su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente Nazionale ritiene di sottoporre al suo esame.

Esso è composto dal Presidente Nazionale, da tre Vice Presidenti Nazionali e da sette Consiglieri Nazionali.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo, quelli rimasti in carica devono promuovere la convocazione del Congresso Nazionale per provvedere alla sostituzione di quelli mancanti.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente Nazionale, di massima, ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Presidente Nazionale ha la facoltà di invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo consulenti tecnici su determinati argomenti.

Art. 8 Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Unione a tutti gli effetti di legge, ne firma gli atti e sta per essa in giudizio come convenuto e come attore, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo a meno che non si tratti di procedimenti conservativi, cautelari e possessori.

Esso, in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo;
- b) vigila affinché siano osservate le norme dello Statuto e dei Regolamenti nonché sul buon andamento della Sede Centrale e delle strutture periferiche dell'Unione;
- c) provvede alla riscossione delle entrate ed all'erogazione delle spese;
- d) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo;
- e) può attribuire specifiche funzioni ai membri del Comitato Esecutivo;
- f) adotta, in caso d'urgenza e con riserva di ratifica del Comitato Esecutivo, provvedimenti di competenza del Comitato stesso;
- g) ha facoltà di intervenire a tutte le riunioni ed assemblee degli organi periferici ovvero di farsi rappresentare da altro componente del Comitato Esecutivo.

Il Presidente Nazionale è coadiuvato da tre Vice Presidenti Nazionali di cui uno con funzioni vicarie, mentre agli altri due sono delegate funzioni, rispettivamente, nel settore amministrativo e legislativo ed in quello organizzativo e di coordinamento dei Gruppi.

Le cariche di Presidente Nazionale e di Vice Presidente Nazionale vengono attribuite a Soci effettivi.

Art. 9 Collegio dei Sindaci e Revisore Legale dei Conti

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Unione nonché sul suo concreto funzionamento.

Lo stesso esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio dei Sindaci, a condizione che tutti i suoi membri risultino iscritti al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o da un professionista esterno iscritto al predetto Registro dei Revisori Legali ovvero da società di revisione.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e da tre supplenti così ripartiti: uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché due effettivi e due supplenti nominati, tra i soci o meno, dal Congresso Nazionale. Tra questi viene nominato, dal Congresso Nazionale, il Presidente che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I membri del Collegio dei Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo senza diritto di voto. Hanno facoltà di intervenire in merito ai bilanci nonché alle materie di cui al primo comma del presente articolo.

Per quanto non previsto, si rimanda agli articoli n. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117 del 2017 Codice del Terzo Settore.

Art. 10 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e l'Unione in materia disciplinare nonché di pronunciarsi sui ricorsi previsti dall'articolo 21 del presente Statuto.

Esso è composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale fra i soci o meno di specchiata moralità e rettitudine.

Al Collegio dei Probiviri si può ricorrere non oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si intende impugnare. L'organo deve riunirsi non oltre sessanta giorni dalla presentazione del ricorso e pronunciarsi entro centottanta giorni. Il suo Presidente deve dare comunicazione, mediante lettera raccomandata, al ricorrente, al Consiglio Regionale ed al Comitato Esecutivo di ogni decisione emessa. Quest'ultima riveste immediato ed inappellabile valore esecutivo.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, salvo che la sospensione del provvedimento non sia disposta dallo stesso Collegio, nella sua prima riunione, a seguito di espressa istanza del ricorrente.

Tutti gli organi dell'Unione sono tenuti a fornire, a richiesta del Collegio dei Probiviri, i documenti e le informazioni che questo ritenga opportuno richiedere per la definizione della controversia ad esso sottoposta.

Art. 11 Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale sovrintende al funzionamento ed alle attività delle Sezioni secondo gli indirizzi e le direttive, rispettivamente, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

In particolare:

- a) coadiuva il Comitato Esecutivo nell'azione di vigilanza circa l'andamento contabile ed amministrativo delle Sezioni;
- b) programma l'attività da svolgere nei confronti della Regione o delle Regioni di competenza, tenute presenti le necessità delle Sezioni sia nel loro insieme che singolarmente;
- c) promuove presso la Regione o le Regioni di competenza iniziative atte a sviluppare interventi a favore della categoria rappresentata;
- d) coordina, in relazione al programma regionale, l'attività delle Sezioni;
- e) elegge il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo Regionale;
- f) assolve ogni altra attribuzione che il Comitato Esecutivo ritiene opportuno demandargli.

Esso è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Gruppo Regionale nonché dai Presidenti delle Sezioni presenti nel Gruppo stesso.

Il Consiglio Regionale ha sede nel Capoluogo di Regione o presso la Sezione ove risiede il Presidente del Gruppo stesso. Per l'adempimento del proprio mandato si avvale dei locali, dei servizi e del personale della Sezione di riferimento.

Le spese di funzionamento del Consiglio Regionale sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.

Il Consiglio Regionale può conferire a propri componenti incarichi settoriali per materia e nominare uno o più Vice Presidenti Vicari.

Il Consiglio Regionale si riunisce, di massima, ogni **tre** mesi ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 12 Presidente del Gruppo Regionale

Il Presidente del Gruppo Regionale rappresenta l'Unione presso la Regione o le Regioni di competenza con i poteri che gli vengono demandati dal Consiglio Nazionale e derivanti dalla sua carica associativa regionale ed in particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio Regionale;
- b) vigila affinché siano osservate da parte delle Sezioni le norme dello Statuto e dei Regolamenti, le deliberazioni del Comitato Esecutivo e del Consiglio Regionale nonché le direttive della Sede Centrale ;
- c) sovrintende alla gestione contabile ed al buon andamento delle Sezioni;
- d) adotta in caso di urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale, con riserva di ratifica da parte dello stesso;
- e) può attribuire specifiche funzioni ai componenti del Consiglio Regionale;
- f) ha facoltà di intervenire a tutte le riunioni ed assemblee delle Sezioni appartenenti al proprio Gruppo Regionale ovvero di farsi rappresentare da altro componente del Consiglio Regionale.

Il Presidente ed il Vice Presidente del Gruppo Regionale vengono eletti tra i Presidenti delle Sezioni. In casi eccezionali e di effettiva indisponibilità dei Presidenti delle Sezioni, possono essere elette alla carica di Presidente del Gruppo Regionale anche persone diverse, purché soci iscritti presso una delle Sezioni appartenenti al Gruppo stesso.

Art. 13 Assemblea della Sezione Provinciale

L'Assemblea della Sezione costituisce il fondamentale organo decisionale della Sezione nonché occasione di visibilità esterna dell'Unione a livello locale.

Ad essa, in particolare, compete:

- a) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione, gli altri membri del Comitato Provinciale della Sezione ed i delegati al Congresso Nazionale ;
- b) definire gli indirizzi da perseguire in merito alla gestione operativa e finanziaria della Sezione;
- c) deliberare su tutti gli altri argomenti che le siano sottoposti dal Comitato Provinciale della Sezione nonché dagli altri organi dell'Unione.

L'Assemblea della Sezione si riunisce in via ordinaria, di norma, entro il primo quadrimestre di ogni anno ed in via straordinaria quando il Comitato Provinciale della Sezione lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti alla Sezione stessa.

L'Assemblea della Sezione è presieduta dal Presidente della Sezione ovvero dal Vice Presidente o dal più anziano dei componenti il Comitato Direttivo e procede secondo le norme previste dal Regolamento Applicativo.

Il verbale dell'Assemblea della Sezione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso entro cinque giorni al Presidente del Gruppo Regionale nonché al Comitato Esecutivo.

Art. 14 Comitato Provinciale della Sezione

Al Comitato Provinciale della Sezione compete la gestione ordinaria della Sezione sulla base delle disposizioni emanate dai competenti organi sovraordinati.

Esso in particolare:

- a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale nonché delle disposizioni emanate dal Consiglio Regionale e dagli altri organi dell'Unione;
- b) delibera sulle domande di ammissione a socio dell'Unione;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari di competenza;
- d) propone l'attribuzione della carica di Presidente di Sezione Onorario;
- e) definisce le necessità previsionali nonché il rendiconto della gestione amministrativa della Sezione;
- f) autorizza preventivamente le iniziative della Sezione che possano comportare oneri di spesa;
- g) vigila che l'andamento contabile ed amministrativo della Sezione proceda secondo le norme regolamentari e nei limiti delle disponibilità;
- h) delibera su tutti gli altri provvedimenti che il Presidente della Sezione ritiene di sottoporre al suo esame.

Il Comitato Provinciale della Sezione si riunisce, di massima, una volta al mese, ovvero quando il Presidente della Sezione lo ritenga necessario nonché quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Provinciale della Sezione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario della Sezione nonché da un numero di Consiglieri proporzionale all'entità dei Soci presenti nella Sezione stessa come indicato nel Regolamento Applicativo.

Art. 15 Presidente della Sezione Provinciale

Il Presidente della Sezione sovrintende e risponde del funzionamento della Sezione ed in particolare:

- a) provvede alla sua gestione in conformità allo Statuto, ai Regolamenti ed alle direttive impartite dagli organi dell'Unione e dal Comitato Provinciale;
- b) ha la responsabilità del servizio di cassa e di economato
- c) convoca e presiede il Comitato Provinciale della Sezione.
- d) adotta, in caso di urgenza e con riserva di ratifica del Comitato Provinciale, provvedimenti di competenza del Comitato stesso.

Nello svolgimento dei compiti ad esso affidati, il Presidente della Sezione è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e da un Segretario, nominato dal

Presidente tra i componenti del Comitato Provinciale ovvero tra i soci della Sezione. Quest'ultimo è incaricato di vigilare sul regolare svolgimento dei servizi di segreteria ed in particolare:

- a) cura la regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle spese della Sezione;
- b) coadiuva il Presidente nella predisposizione del documento previsionale e del rendiconto delle spese;
- c) cura la regolare tenuta dello schedario dei soci;
- d) tiene aggiornati i registri delle riunioni del Comitato Provinciale della Sezione e delle relative deliberazioni;
- e) redige i verbali delle assemblee e delle riunioni.

Art. 16 Sottosezione Comunale o intercomunale

Nelle località caratterizzate da particolarità geografiche o ambientali è possibile far luogo alla costituzione di Sottosezioni Comunali o Intercomunali, che, pur assistendo direttamente i propri soci, comunque fanno parte e dipendono dalla Sezione del territorio provinciale di appartenenza.

Nel caso di un'ampia presenza, i soci della Sottosezione eleggono un Comitato composto dal Presidente e da due **Consiglieri**, mentre nel caso contrario, il Comitato Provinciale di riferimento designa un Fiduciario.

La Sezione Provinciale di riferimento provvede al finanziamento della Sottosezione in relazione al numero dei soci presenti nel territorio di giurisdizione ed alla gestione del suo patrimonio sulla base dei dati forniti dalla Sottosezione stessa.

Ove ricorrano circostanze eccezionali, possono essere costituite Sottosezioni Autonome con gli stessi poteri, attribuzioni ed obblighi delle Sezioni Provinciali.

I provvedimenti relativi alla costituzione delle Sottosezioni fanno capo al Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo e sentito in merito il Consiglio Regionale.

Art. 17 Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Unione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e quello di previsione vengono redatti dal Comitato Esecutivo, corredati dalle relazioni del Collegio dei Sindaci nonché, ove necessario, dal Revisore legale dei conti ed approvati dal Consiglio Nazionale, quello di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, mentre quello di previsione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Il bilancio sociale viene egualmente redatto dal Comitato Esecutivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci ed approvato dal Consiglio Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio di esercizio unitamente a quello sociale, predisposti secondo quanto previsto dalla normativa vigente al riguardo, una volta approvati dal Consiglio Nazionale, vengono inviati, entro il 30 giugno, all'organo di controllo nonché all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per gli adempimenti di competenza. Gli stessi vengono altresì pubblicati sul sito internet dell'Unione stessa.

Le necessità previsionali ed i rendiconti di gestione delle Sezioni vengono inviati, nei modi ed entro le scadenze fissati dal Regolamento per l'Amministrazione, alla Sede Centrale ed al Consiglio Regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione. Gli stessi devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali, secondo le direttive emanate dal Consiglio Nazionale.

L'Unione è tenuta a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi centrali e periferici nonché agli associati.

Art. 18 Patrimonio e proventi

Il patrimonio sociale dell'Unione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, dai lasciti e dalle donazioni disposti in suo favore nonché da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

Il patrimonio sociale viene amministrato dal Comitato Esecutivo e dai Comitati Provinciali delle Sezioni secondo le rispettive competenze.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Unione sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altro ente con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al momento designato. Il relativo provvedimento sarà adottato dal Congresso Nazionale, convocato in via straordinaria. Al fine della devoluzione dei beni per la determinazione del patrimonio netto, mobiliare ed immobiliare, destinato alle finalità di cui sopra, il Congresso Nazionale si avvarrà – sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato – di un Comitato Tecnico qualificato a norma di legge.

Le risorse ed i mezzi di esercizio di cui l'Unione dispone per il proprio funzionamento sono le rendite patrimoniali, le quote associative dei soci, i contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici e privati nonché di altri eventuali proventi di qualsiasi specie e natura.

Ogni iniziativa delle Sezioni che possa comportare un provento, avente natura diversa da quello di interesse generale, deve essere autorizzata preventivamente dal Comitato Esecutivo.

Art. 19 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci

Qualora il socio abbia compiuto atti di indisciplina o sia responsabile di violazione delle norme di cui all'articolo 3, a seconda della gravità del caso, è passibile di richiamo, scritto od orale, di sospensione da ogni attività associativa da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni nonché di definitiva espulsione.

I relativi provvedimenti disciplinari sono adottati dal Comitato Provinciale della Sezione nei confronti di coloro che non ricoprono cariche sociali o che non le abbiano ricoperte nell'ultimo anno ovvero sono adottati dal Comitato Esecutivo, sentito in merito il Consiglio Regionale, nei confronti di coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto cariche sociali nell'ultimo anno o nei confronti dei singoli associati

I suddetti organi giudicanti possono, anche in via cautelare, disporre la sospensione immediata da qualsiasi attività associativa.

Prima di adottare i provvedimenti disciplinari di sospensione o di espulsione devono essere contestati al socio tutti gli addebiti debitamente motivati e deve essergli concesso un termine non inferiore a quindici giorni per le discolpe.

Art. 20 Provvedimenti disciplinari nei confronti degli organi periferici

Qualora i Gruppi Regionali, le Sezioni o le Sottosezioni non si attengano all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti nonché alle direttive od alle disposizioni impartite dagli organi dell'Unione, il Comitato Esecutivo può adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di uno o più componenti degli organi interessati e, nei casi di effettiva gravità, disporre anche il loro scioglimento.

Qualora, per ragioni e conveniente amministrative o di analoga natura, una Sezione non fosse in grado di funzionare, il Comitato Esecutivo, sentito in merito il Consiglio Regionale competente, può disporre temporaneamente l'aggregazione della stessa ad altra Sezione vicinore appartenente allo stesso Gruppo.

Il Comitato Esecutivo, con la deliberazione di scioglimento di un organo periferico, nomina uno o più delegati con il compito di reggerlo temporaneamente, in qualità, rispettivamente, di Commissario ovvero di Consiglio di Reggenza. Gli stessi dovranno provvedere, entro i termini stabiliti dal Comitato Esecutivo, alla convocazione degli organi assembleari competenti per l'elezione delle nuove cariche associative.

Art. 21 Ricorsi

Avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Provinciale della Sezione, il socio può ricorrere, in prima istanza, al Comitato Esecutivo entro quindici giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, mentre avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Comitato Esecutivo, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data della notifica.

Art. 22 Riferimenti normativi

L'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione sono regolati dal presente Statuto e dal suo Regolamento Applicativo, dal Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e della Contabilità e dal Regolamento per l'Organizzazione e per la Gestione del Personale Dipendente, mentre per quanto in essi non previsto si rimanda alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:
ALLODI Micaela
ALBERTO CHIOSI NOTAIO